

CONSEGNA 16 13/12/2018



Associazione  
Nonne Nonni  
Penalizzati dalle  
Separazioni Onlus



**Audizione informale  
presso l'Ufficio di Presidenza della Commissione giustizia del Senato  
giovedì 29 novembre 2018  
Esame dei disegni di legge nn. 45, 118, 735, 768 e 837 in materia di affido di minori**

**Relazione**

*Associazione Nonne Nonni Penalizzati  
dalle Separazioni Onlus  
A.No.P.S. Onlus  
Sede: Via XX Settembre, 98/g Roma 00187  
presso lo studio dell'avv. Giuseppa Zavaglia  
C.F. 97638450581*

Onorevoli Senatori,

ringrazio per l'invito all'audizione odierna.

Con riferimento agli interessi di cui è portatrice, ed alla luce dell'esperienza pratica maturata negli anni, l'Associazione Nonne Nonni Penalizzati dalle Separazioni porta alla Vostra attenzione l'esigenza di:

- valorizzare l'ascolto degli ascendenti in tutte le opportune fasi (specie, quindi, da parte del giudice) della ridefinizione degli assetti familiari (nell'interesse del minore);
- valorizzare il diritto di parenti e ascendenti a intrattenere e conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti.

\*\*\*

Ciò posto, si formulano, con la collaborazione di natura tecnico-giuridica fornita dal *Centro Studi Diritto Avanzato*, le seguenti osservazioni generali in merito ai DL in discussione.

Si condividono i principi di fondo in base ai quali sono stati elaborati i Disegni di legge nn. 45, 118, 735 e 768 e, in estrema sintesi:

- il principio di bigenitorialità<sup>1</sup>;
- il valorizzare l'uso di strumenti di a.d.r. (*alternative dispute resolution*; c.d. de-giurisdizionalizzazione), con particolare riferimento all'istituto della c.d. mediazione familiare<sup>2</sup>.

Ciò posto, si ritiene che accanto al primordiale diritto di ogni bambino ad avere accanto entrambe le figure genitoriali, al fine di una corretta evoluzione della personalità infantile e adolescenziale (così il DL 45), vada tenuta in considerazione, proprio a tal fine, anche il diritto dei minori a intrattenere rapporti significativi con i propri ascendenti (così - opportunamente - i DL 735 e 768).

È evidente infatti, specie nelle situazioni di crisi o di rottura del rapporto interpersonale tra i genitori, che conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti (di ciascun ramo

<sup>1</sup> Da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione; così, tra le tante, Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 10-10-2018, n. 25134. Per approfondimenti in dottrina, tra i contributi più recenti, si veda GELLI, *L'affidamento condiviso: presupposti e risvolti applicativi*, in *Famiglia e Diritto*, 2018, 3, 253.

<sup>2</sup> Per approfondimenti, si veda RESCIGNO, *Interessi e conflitti nella famiglia: l'istituto della "mediazione familiare"*, in *Matrimonio e famiglia. Cinquant'anni del diritto italiano*, Torino, 2000, 342.

Bisognano



genitoriale, così i due DL da ultimo richiamati) sia elemento imprescindibile per l'obiettivo di tutela della prosecuzione di vita familiare e affettiva del minore (che i disegni di legge in discussione sono diretti a tutelare).

Si segnala al riguardo l'affermazione del diritto di mantenere rapporti significativi con i parenti già anche nell'art. 315 bis c.c., inserito ad opera della l. n. 219 del 2012<sup>3</sup> (art. 1, comma 8) la quale, peraltro, già affermava, in tema di delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, la legittimazione degli ascendenti a far valere il proprio diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori (art. 2). Si segnalano altresì in tema i vigenti artt. 317 bis<sup>4</sup> e 337 ter c.c., comma 1 (secondo la novella di cui al d.lgs. n. 154 del 2013<sup>5</sup>).

Tutto ciò, in coerenza con l'assoluta centralità del rispetto delle esigenze dei minori, costretti a doversi adattare – in seguito alla crisi del rapporto tra i propri genitori – ad un nuovo tipo di vita familiare<sup>6</sup>.

D'altronde, è noto che anche dal punto di vista giuridico la famiglia vada intesa non solo in senso stretto (come composta da genitori e figli), ma anche – in determinati contesti e, certamente, con le dovute differenze rispetto a detta nozione – quale comprensiva di tutte quelle relazioni e rapporti che si formano con ascendenti e parenti<sup>7</sup>; legami che indubbiamente contribuiscono allo sviluppo della personalità di ciascuno di noi e che numerose volte sono presi in considerazione dal Legislatore e dalla giurisprudenza.

\* \* \*

Ciò posto, si formulano, con la collaborazione di natura tecnico-giuridica fornita dal citato *Centro Studi Diritto Avanzato*, le seguenti puntuali osservazioni in merito ai DL in discussione.

<sup>3</sup> Legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali" (in GU n. 293 del 17-12-2012).

<sup>4</sup> L'art. 317 bis c.c. così recita: *Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.*

<sup>5</sup> Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, recante "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219" (in GU n. 5 del 08-01-2014).

<sup>6</sup> Per Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 19-07-2016, n. 14728: *in tema di affidamento dei figli minori il criterio primario cui deve attenersi il giudice della separazione o del divorzio è costituito dall'esclusivo interesse morale o materiale della prole il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico in ordine alla capacità del padre e della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno di essi ha svolto in passato il proprio ruolo e, in particolare, alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, comprensione, educazione, disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.*

<sup>7</sup> BOCCHINI-QUADRI, *Diritto privato*, Torino, 2018, 392.

Disegnato



**Art. 2, comma 1, lett a), che modifica l'art. 145 c.c.**

Si suggerisce di aggiungere, in tema di **domicilio o residenza**, alla disposizione in base alla quale il giudice adotta la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dei figli minori, privilegiando il luogo dove sono sempre vissuti, il seguente inciso *“tenendo eventualmente anche conto, specie ove ciò non fosse possibile, del luogo di residenza o domicilio degli ascendenti, anche alla luce della sussistenza di comprovati legami relazionali o affettivi con gli stessi”*<sup>8</sup>.

L'Associazione Nonne Nonni Penalizzati dalle Separazioni suggerisce altresì di specificare il principio generale – valutandone la compatibilità col nuovo assetto normativo che va delineandosi – in base al quale la **casa coniugale** va assegnata al figlio (e non al genitore affidatario), valorizzando anche sotto tale aspetto la preminenza dell'interesse del minore.

DL 735

**Art. 7, che modifica l'art. 706 c.c.**

Si suggerisce di inserire al comma 1, lett. c), secondo cui *“il ricorso e la memoria difensiva (...) devono contenere altresì, a cura dei genitori, una dettagliata proposta di piano genitoriale che illustri la situazione attuale del minore e le proposte formulate in ordine al suo mantenimento, alla sua istruzione, alla sua educazione e alla sua assistenza morale (...)”*, quanto segue: *“nonché le frequentazioni parentali del minore”*.

**Art. 11, che modifica l'art. 337 ter c.c.**

Si condivide l'inciso secondo cui (quarto capoverso) *“il figlio minore ha inoltre il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”*.

Con riferimento al periodo successivo, secondo cui *“Gli ascendenti del minore possono intervenire nel giudizio di affidamento con le forme dell'articolo 105 del codice di procedura civile”*, si suggerisce la modifica come segue: *“Gli ascendenti del minore possono intervenire nel giudizio di affidamento con le forme degli articoli 105, 106 e 107 del codice di procedura civile”*.

In pratica, si darebbe la possibilità agli ascendenti di intervenire in giudizio non solo tramite lo strumento di un loro intervento autonomo (art. 105 c.p.c.), ma anche su istanza di parte (ovvero di uno dei due coniugi, ex art. 106 c.p.c.) o per ordine del giudice (art. 107 c.p.c.).

Si tratta di aggiungere maggiori strumenti di intervento nel processo agli ascendenti<sup>9</sup>, in un'ottica di piena attuazione del principio espresso all'inizio del capoverso in questione ed

<sup>8</sup> D.L. 45/2018, art. 2.

1. All'articolo 145 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

*«Ove una soluzione concordata non sia possibile e il disaccordo concerne la fissazione della residenza o altri affari essenziali, in caso di cambio di domicilio o di residenza di uno dei due coniugi, il giudice, valutando le richieste di entrambi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dei figli minori, privilegiando il luogo dove sono sempre vissuti.»*

<sup>9</sup> Ciò sempre considerando il limite del superiore interesse del minore; ricorda Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 26-06-2018, n. 16738, che *deve considerarsi legittima la deroga all'affidamento condiviso dei figli, allorché la sua applicazione sia pregiudizievole per l'interesse del minore.*

B. Aguiari



in assoluta coerenza con gli strumenti processuali forniti dal nostro codice di rito. Trattandosi di maggiori possibilità di intervento, da un lato si garantisce una maggior completezza del quadro valutativo per il giudice, dall'altro non si aggrava il procedimento, né si incide necessariamente sui tempi processuali.

#### **Medesimo art. 11**

Si condivide l'inserimento tra i punti oggetto del **piano genitoriale** predisposto dai genitori del n. 4 "*frequentazioni parentali (...) del minore*".

#### **Art. 12 che modifica l'art. 337 quater c.c.**

Si condivide il disposto di cui all'ultimo capoverso in base al quale "*Il giudice, nel caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ai suoi genitori dispone l'affidamento familiare in altro nucleo familiare, anche d'ufficio, per un tempo non superiore ai due anni, preferendo in ogni caso nuclei familiari di parenti o comunque, in mancanza di questi, di famiglie residenti nel medesimo territorio del minore*".

#### **Art. 16 che modifica l'art. 337 octies c.p.c.**

Si propone di inserire, alla fine, quanto segue: "*il giudice, se ritenuto opportuno, può anche procedere all'ascolto degli ascendenti*".

#### **Art. 17 che modifica l'art. 432 bis c.p.c.**

Si propone di circoscrivere la disposizione in questione alle ipotesi in cui si tratti di quantomeno condotta illecita con dolo o colpa grave<sup>10</sup>.

### **DL 735**

#### **Art. 1, che modifica l'art. 337-ter c.c.**

Si accoglie con favore il comma 1, lett a), laddove, alla fine, si dispone quanto segue: "*[il minore ha diritto] di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ai quali è data facoltà di chiedere al giudice ordinario del luogo di residenza anagrafica del minore, con procedimento al di fuori del processo di separazione, di disciplinare il diritto dei minori al rapporto con essi*".

Al riguardo, si suggerisce di prevedere, all'art. 709-ter c.p.c. (oggetto di proposta di **modifica ad opera del DL 735**): "*possono proporre ricorso anche gli ascendenti, qualora l'inadempienza concerne il diritto dei minori al rapporto con essi*".

#### **Medesimo art. 1**

<sup>10</sup> Art. 17, DL 735

"1. All'articolo 342-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma «Quando in fase di separazione dei genitori o dopo di essa la condotta di un genitore è causa di grave pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari, ostacolando il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e la conservazione rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui agli articoli 342-ter e 342-quater» (trattasi degli ordini di protezione del giudice contro gli abusi familiari)".

*30/07/2014*



Associazione  
Nonne Nonni  
Penalizzati dalle  
Separazioni Onlus

Alla lett. b), al sesto periodo, specificare, con riferimento alla **collocazione del minore presso persone terze rispetto ai genitori, la preferenza per gli ascendenti o i familiari con i quali siano comprovati legami relazionali o affettivi**<sup>11</sup>.

**Art. 2, che modifica l'art. 337 quater c.c.**

Si accoglie con favore, alla lett. a) l'inciso "*tutelare i diritti delle persone interessate, ivi compresi quelli di cui agli articoli 337 ter*", norma che fa riferimento anche ad ascendenti e parenti.

**Art. 5, che modifica l'art. 337 octies c.c.**

Si propone di inserire, alla fine, quanto segue: "il giudice, se ritenuto opportuno, può anche procedere all'ascolto degli ascendenti".

**DL 137**

**Art. 4, comma 2, let. A), che modifica l'art. 337 ter c.c.**

Si accoglie con favore il seguente passaggio: "*«Il figlio minore ha diritto (...) di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale ai quali è data facoltà di chiedere al giudice, con idoneo e separato procedimento, di disciplinare il diritto del minore al rapporto con essi»*".

\*.\*.\*

L'Associazione Nonne Nonni Penalizzati dalle Separazioni porta altresì alla Vostra attenzione l'esigenza di affermare il principio in base al quale **la c.d. casa familiare, in caso di separazione, debba tornare nella piena proprietà dell'originario proprietario** (si segnalano al riguardo le linee guida del Tribunale di Brindisi<sup>12</sup>).

Ringraziando per l'attenzione, si rimane a disposizione per eventuali approfondimenti<sup>13</sup>.

**Per l'Associazione Nonne Nonni Penalizzati dalle Separazioni**

**Maria BISEGNA**

Presidente

**Per il Centro Studi Diritto Avanzato**

**Avv. Luigi VIOLA**


<sup>11</sup> Art. 1, DL 768

Comma 1, lett. b) "(...). *In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona, preferibilmente dell'ambito familiare, o, nell'impossibilità, in una comunità di tipo familiare*".

<sup>12</sup> Sono reperibile per esteso al link: <http://www.tribunale.brindisi.giustizia.it/it/News/Detail/24400>

<sup>13</sup> Studio elaborato con la collaborazione di natura tecnico-giuridica fornita con il Centro Studi Diritto Avanzato ([www.dirittoavanzato.it](http://www.dirittoavanzato.it)).

*Proposta di legge*



*Associazione Nonne Nonni Penalizzati  
dalle Separazioni Onlus  
A.No.P.S. Onlus*

*Associazione Nonne Nonni Penalizzati  
dalle Separazioni Onlus  
A.No.P.S. Onlus*

Sede: Via XX Settembre, 98/g Roma 00187  
presso lo studio dell'avv. Giuseppa Zavaglia  
C.F. 97638450581

Direttore scientifico *La Nuova Procedura Civile*,  
Docente universitario (Università del Salento, SSPL)

**Dott. Giulio SPINA**

Direttore editoriale *Centro Studi Diritto Avanzato*,  
Docente universitario (Università degli Studi di Brescia, SSPL)

*Associazione Nonne Nonni Penalizzati  
dalle Separazioni Onlus  
A.No.P.S. Onlus*

Sede: Via XX Settembre, 98/g Roma 00187  
presso lo studio dell'avv. Giuseppa Zavaglia  
C.F. 97638450581

*Biografia*

Sede: Via XX Settembre, 98/g - 00187 Roma - presso lo studio dell'Avv. Giuseppa Zavaglia  
Presidente Tel. 339.1927943 - Fax 06.4744216

e-mail: [nonnenonnipenalizzatidalleseparazioni@hotmail.com](mailto:nonnenonnipenalizzatidalleseparazioni@hotmail.com)

sito: [www.nonnenonnipenalizzatidalleseparazioni.info](http://www.nonnenonnipenalizzatidalleseparazioni.info)

C.F. : 97638450581

Coordinate bancarie A NO.P.S. ONLUS: IT 92 D 08327 03261 000000000534  
Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia 165 Roma